

**Addendum alla Convenzione per l'affidamento di Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 4, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 1615 Lotto 1 - CIG 6478435DAC**

tra

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2024 e in data 3 ottobre 2024 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**")

e

**ENGIE SERVIZI S.P.A.**, sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, capitale sociale Euro 280.800.000,00 (duecentottantamilioniottoctotomila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 07149930583, P. IVA 01698911003, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, in persona del procuratore e legale rappresentante l'Ing. Claudio Galli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo di impresa aggiudicatario costituito con la mandante **UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L.** con sede legale in Roma (RM), Via Abruzzi n. 25, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 02053450769, ivi domiciliata ai fini del presente atto, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dottor Fabrizio Polidori repertorio n. 58.450/17.657 e relativo addendum autenticato dal notaio in Roma Dottor Luigi La Gioia repertorio n. 96.327/27.797;; (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**") Congiuntamente anche le "**Parti**"

premesso che

- **Consip** e il Fornitore hanno stipulato, in data **03/11/2022**, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore del Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 4 – Lotto 1;
- il massimale contrattuale, come stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, lett. o) della Convenzione, è pari a **euro 95.000.000,00 IVA esclusa**;
- alla data del 02/07/2025 si è riscontrata un'erosione del massimale del 100%;
- per far fronte alle esigenze intervenute attraverso le Richieste Preliminari di Fornitura da parte delle Amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento del suddetto massimale;
- al riguardo, l'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l'incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- nel caso di specie, ricorrono i presupposti dell'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento alla sussistenza di circostanze impreviste e imprevedibili. In particolare, il dimensionamento del massimale del lotto, basato sull'analisi della domanda condotta nel 2015,

risulta ad oggi non più rispondente all'attuale fabbisogno delle PPAA. Difatti, il totale delle Richieste Preliminari di Fornitura pervenute a Sistema in corso di approvazione da parte del Fornitore è pari a 33.797.882,36 euro, cui si potrebbero sommare preventivi sommari elaborati per le restanti Richieste Preliminari di Fornitura pari a 22.540.000 euro, che supera il massimale del Lotto 1;

- l'incremento di massimale in argomento non altera la natura generale del contratto;
- inoltre, l'aumento dei due quinti (40%), previsto nella *lex specialis* di gara, era conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il Fornitore;
- in conseguenza di quanto sopra, viene quindi sottoscritto il presente addendum quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

***Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:***

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

#### **Articolo 2**

##### **Variazione del massimale della Convenzione**

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. o) della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985 e dell'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, per un importo di euro 38.000.000,00, pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, pertanto sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo della Convenzione di **euro 133.000.000,00**.
2. I corrispettivi per le singole prestazioni contrattuali restano quelli stabiliti nel file denominato **"Corrispettivi e Tariffe"**, allegato alla Convenzione e pubblicato trimestralmente nella vetrina relativa al Lotto 1 dell'iniziativa.
3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.
4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.

#### **Articolo 3**

##### **Garanzia**

1. Il Fornitore si impegna a tenere ferme ed invariate tutte le condizioni delle garanzie già prestate a presidio dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, ancorché incrementata.

#### **Articolo 4**

### **Clausola finale**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, lì \_\_\_\_\_

#### **CONSIP S.p.A.**

Avv. Marco Reggiani  
(Amministratore Delegato e Direttore  
Generale)

#### **IL FORNITORE**

Ing. Claudio Galli  
(Procuratore e Legale  
Rappresentante)

---

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;

Roma, lì \_\_\_\_\_

#### **IL FORNITORE**

Ing. Claudio Galli  
(Procuratore e Legale Rappresentante)

---